

Proposta di legge regionale 305

Disposizioni in merito alle piscine private ad uso collettivo. Interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio).

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Segnalazione certificata di inizio attività. Interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 1, della l.r. 8/2006.

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio);

Considerato quanto segue:

1. la legge regionale n. 8 del 2006, recante le norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio, ha definito i requisiti per la costruzione, la manutenzione e per le specifiche attività di vigilanza delle piscine, al fine di tutelare la sicurezza igienico-sanitaria della balneazione e la sicurezza dei bagnanti, disciplinando anche, con l'articolo 14, la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per le piscine private ad uso collettivo;
2. in particolare, l'articolo 14 della l.r. 8/2006 ha inteso disporre che, per avviare l'attività delle piscine private ad uso collettivo, il titolare è tenuto a presentare allo SUAP una SCIA, non prevedendo invece la necessità di inviare la medesima segnalazione per le piscine già in esercizio - definite dall'articolo 19, comma 1 - alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 della citata legge regionale;
3. tuttavia, in fase applicativa, sono emerse delle criticità in relazione all'interpretazione delle predette disposizioni: in taluni casi sono state infatti erogate, da parte delle autorità competenti, le sanzioni previste per l'assenza della SCIA di cui all'articolo 14, anche nei confronti delle piscine private ad uso collettivo, già in esercizio alla data di entrata in vigore del predetto regolamento;
4. appare pertanto opportuno, al fine di tutelare le attività già in esercizio avviate in conformità alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari conseguenti alla citata l.r. 8/2006, confermare in via di interpretazione autentica che per le piscine già in esercizio il titolare non è soggetto alla presentazione della SCIA di cui all'articolo 14, comma 1;

Approva la presente legge

Art. 1

Segnalazione certificata di inizio attività. Interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 1, della l.r. 8/2006.

1. In via di interpretazione autentica del combinato disposto dell'articolo 14, comma 1 e dell'articolo 19, comma 1 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), i titolari delle piscine in esercizio all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 della medesima legge regionale, non sono soggetti all'obbligo di presentazione della SCIA.

Relazione illustrativa

La proposta di legge intende introdurre un elemento di chiarimento, alla luce delle difficoltà applicative emerse in relazione alla legge regionale n. 8 del 2006. In particolare, la proposta di legge fornisce un'interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, in combinato disposto con l'articolo 19, comma 1. Sono stati infatti segnalati casi di contestazioni ed irrogazione di sanzioni in capo ai titolari di piscine, già in esercizio in forza della normativa previgente, che non avevano presentato la SCIA di cui all'articolo 14, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni della nuova legge regionale.

Con riferimento ai predetti casi, in assenza di un'interpretazione univoca amministrativa, si ritiene opportuno definire con chiarezza la portata applicativa delle disposizioni regionali citate.

Nello specifico, l'articolo 14 della l.r. 8/2006 prescrive, per l'avvio dell'attività delle piscine private ad uso collettivo, che il titolare presenti una segnalazione certificata di inizio attività. L'articolo 19 invece, al comma 1, riconosce come già in esercizio le piscine che erano tali, alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 5, Regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico - sanitari delle piscine ad uso natatorio)".

La proposta di legge in oggetto, pertanto, si occupa di precisare gli adempimenti a cui sono tenuti i titolari delle piscine private ad uso collettivo, già in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale, chiarendo che, per le predette piscine, avviate in conformità alla normativa antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni citate il titolare non è tenuto alla presentazione della SCIA di cui all'articolo 14 comma 1.